



Paola Fantelli

(dottore di ricerca in Diritto ecclesiastico – Diritto canonico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia)

Il diritto penale canonico: tra potere coercitivo e carità pastorale *

SOMMARIO: 1. Il diritto penale canonico: una disciplina oggetto di contestazioni - 2. La dimensione pastorale del sistema penale canonico - 3. Principio di legalità ed *aequitas canonica* - 4. Il delitto: profili generali - 5. Le recenti riforme in materia di *delicta graviora* - 6. I *delicta graviora* contro la fede - 7. I *delicta graviora* contro i sacramenti - 8. Il delitto di tentata ordinazione di una donna - 9. I *delicta graviora* contro la morale: il delitto di abuso di minore e il delitto di pedopornografia - 10. Considerazioni conclusive.

1 - Il diritto penale canonico: una disciplina oggetto di contestazioni

La presenza all'interno dell'ordinamento canonico di un sistema penale, dapprima codificato nel codice pio-benedettino del 1917 e in seguito riformato dall'attuale codice del 1983, pone alcune problematiche peculiari rispetto ad altre branche del diritto della Chiesa.

In dottrina, sono emerse varie obiezioni relative ad alcune domande di fondo: in particolare, se "un sistema di pene afflittive"¹ sia "conciliabile con l'essenza della Chiesa"² manifestata "nelle sue purissime origini"³, e "se sia concepibile un diritto penale"⁴ in un ordinamento ecclesiale, che per la sua peculiare natura religiosa dovrebbe essere tendenzialmente estraneo all'applicazione delle sanzioni penali.

È bene notare, d'altro canto, che anche se l'esistenza di un sistema penale "potrebbe sembrare in contrasto con quell'atteggiamento cristiano di misericordia e di comprensione"⁵, costantemente volto al perdono del

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ A.C. JEMOLO, *Peculiarità del diritto penale ecclesiastico*, in AA. VV., *Studi in onore di Federico Cammeo*, I, Cedam, Padova, 1933, p. 724.

² A.C. JEMOLO, *Peculiarità del diritto penale ecclesiastico*, cit., p. 724.

³ A.C. JEMOLO, *Peculiarità del diritto penale ecclesiastico*, cit., p. 724.

⁴ A.C. JEMOLO, *Peculiarità del diritto penale ecclesiastico*, cit., p. 724.

⁵ P. MONETA, *Introduzione al diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 90.



prossimo⁶, è pur vero che la Chiesa, come qualunque altra comunità⁷, ha delle esigenze di regolamentazione istituzionale al proprio interno⁸.

Essa deve disciplinare particolari situazioni “che possono incidere in senso fortemente negativo sull’armonico svolgimento della vita comunitaria e che possono mettere a repentaglio quelle finalità di elevazione spirituale che essa è tenuta a perseguire”⁹.

Peraltro, le prime comunità cristiane elaborarono un complesso di regole aventi ad oggetto “la gerarchia, la liturgia e la catechesi”¹⁰, ma formularono anche norme per punire le condotte ritenute deplorievoli, commesse sia da chierici che da laici¹¹.

In tal senso, le sanzioni non erano considerate in contraddizione con il messaggio evangelico¹², ma erano compenstrate nella missione redentrice propria della Chiesa nella prospettiva escatologica della salvezza.

Senza addentrarci nella storia del diritto canonico e nel complesso universo delle vicende socio-politiche che, in passato, guidarono la Chiesa e le istituzioni ecclesiastiche¹³ degenerando, talvolta, in percorsi molto

⁶ P. MONETA, *Introduzione al diritto canonico*, cit., p. 90. Si veda, in particolare, la Lettera di San Paolo apostolo ai Romani (Rm 13, 8-14^o): «Fratelli non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore vicendevole; perché chi ama l’altro ha adempiuto la Legge. Infatti: “Non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai”, e qualsiasi altro comandamento, si ricapitola in questa parola: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge infatti è la carità. (...)».

⁷ Più in generale, si veda la teoria istituzionalista di Santi Romano, in S. ROMANO, *Ordinamento giuridico*, Mariotti, Pisa, 1918.

⁸ Sono significative, in proposito, le parole di Benedetto XVI espresse nell’Enciclica *Deus caritas est*, emanata il 25 dicembre 2005. Il Pontefice considera che: “L’amore del prossimo radicato nell’amore di Dio è anzitutto un compito per ogni singolo fedele, ma è anche un compito per l’intera comunità ecclesiale, e questo a tutti i suoi livelli: dalla comunità locale alla Chiesa particolare fino alla Chiesa universale nella sua globalità. Anche la Chiesa in quanto comunità deve praticare l’amore. Conseguenza di ciò è che l’amore ha bisogno anche di organizzazione quale presupposto per un servizio comunitario ordinato”.

⁹ P. MONETA, *Introduzione al diritto canonico*, cit., p. 93.

¹⁰ Cfr. *Proemio* a cura di J. I. Arrieta, in B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2008, p. 5.

¹¹ Cfr. C. VOGEL, *Il peccatore e la penitenza nella Chiesa antica*, Elledici, Torino-Leuman, 1967.

¹² Sul punto si veda P. BELLINI, *Denunciatio evangelica e denunciatio iudicialis privata. Un capitolo di storia disciplinare della Chiesa*, Giuffrè, Milano, 1986.

¹³ Più in generale, si rimanda a C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2011; C. CARDIA, *La Chiesa tra storia e diritto*,



lontani dai più autentici principi evangelici¹⁴, è indubbio che le pene canoniche sono state germinate originariamente con un importante fondamento teologico e antropologico¹⁵.

Com'è stato osservato da autorevole dottrina,

“finché esiste il peccato con la violazione delle norme che riguardano la convivenza ecclesiale, è necessario che la Chiesa, proprio per essere idonea alla missione che il Fondatore le ha affidato, abbia anche il mezzo della coazione”¹⁶,

volto al fine ultimo della *salus animarum*.

Da un punto di vista teologico¹⁷, dunque, la tensione della vita terrena verso il soprannaturale manifesta la necessità di una disciplina

Giappichelli, Torino, 2010; **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Religione, diritto e cultura politica nell'Italia del Novecento*, il Mulino, Bologna, 2011.

¹⁴ Sul punto si veda **F. CARDINI, M. MONTESANO**, *La lunga storia dell'Inquisizione: luci e ombre della "leggenda nera"*, Città nuova, Roma, 2005; **J.P. DEDIEU**, *L'inquisizione*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2003.

¹⁵ Si veda in proposito il richiamo di V. De Paolis alla teoria di Paul Ricoeur, formulata nella sua opera *"Finitude et culpabilité"* (1960), relativamente all'individuazione di tre possibili personaggi che rappresentano il modo diverso di porsi di fronte al castigo, alla pena e alla sofferenza: la figura di Adamo, di Giobbe e del Servo sofferente di cui parla il profeta Isaia. **V. DE PAOLIS**, *Attualità del diritto penale della Chiesa*, in **AA. VV.**, *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2012, pp. 11-29, in particolare p. 19.

¹⁶ **V. DE PAOLIS**, *Le sanzioni nella Chiesa*, in **AA. VV.**, *Il diritto nel mistero della Chiesa*, III, Pontificia Università Lateranense, Roma, 1992, p. 445.

¹⁷ Più in generale, si può notare che, secondo alcuni autori, il «rapporto fra il Diritto canonico e la Teologia continua ad essere – se non di estraneità – tuttavia ancora di parallelismo fra due discipline che, invece, a pieno titolo si compenetrano. Benché gli strumenti scientifici, la tipologia di ricerca, lo scopo dell'indagine siano pienamente derivati dalle corrispondenti discipline profane, oggi nessuno metterebbe in dubbio che l'Esegesi biblica non sia una scienza teologica. La posizione del Diritto canonico dovrebbe essere la medesima, in modo che il Diritto canonico venga ad essere pienamente riconosciuto come scienza teologica, pur alimentando (come del resto l'Esegesi) ricerche più strettamente tecniche e pur trovando campi di applicazione pratica che sembrano più aridi, poco "spirituali", sicuramente collocati fuori dalla percezione corrente di che cosa debba essere "teologia". È chiaro pertanto che una rinnovata consapevolezza del Diritto canonico come disciplina teologica può fornire linfa vitale alla materia, nonostante la sufficienza con cui esso continua ad essere guardato dagli specialisti del settore propriamente teologico. Si potrebbe così evitare anche, sull'altro versante, un impoverimento del Diritto canonico stesso, che prosegue la sua ricerca facendosi ramo talvolta della Giurisprudenza e basta.», **C. DEZZUTO**, voce *Diritto canonico*, in *Orientamenti bibliografici*, a cura della Facoltà Teologica Settecentrale, Milano, 2011, n. 37, pp. 47-48.



penale canonica, poiché quest' ultima tende a redimere il reo-peccatore ed "è al servizio di un fine che è irrinunciabile"¹⁸ per i fedeli, ovvero la speranza di vita eterna.

Ancor oggi, tuttavia, "resta innegabile che tra i vari settori del diritto ecclesiale, quello che appare maggiormente incompreso e quindi anche maggiormente contestato, o peggio, semplicemente disatteso, è il penale"¹⁹; l'applicazione delle pene canoniche è molto rara, tanto che il sistema penale è stato più volte paragonato a "un enorme edificio, in gran parte disabitato"²⁰.

2 - La dimensione pastorale del sistema penale canonico

La dimensione pastorale del diritto penale canonico, che emerge dal vigente *codex*²¹, è il frutto di una relazione specifica e diretta con l'ecclesiologia emersa dal Concilio Vaticano II²². Questa ultima non ha rimosso lo *ius coactivum* della Chiesa²³, ma anzi ha tentato di assorbirlo nella più ampia e profonda cornice della carità cristiana²⁴.

¹⁸ V. DE PAOLIS, *Le sanzioni nella Chiesa*, cit.; cfr. F. COCCOPALMERIO, *Il diritto penale della Chiesa: riflessioni e proposte*, in AA. VV., *Problemi e prospettive di diritto canonico*, Queriniana, Brescia, 1977, pp. 265-287.

¹⁹ P. MONETA, *Introduzione ad AA. VV., Questioni attuali di diritto penale canonico*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2012, p. 7.

²⁰ P. MONETA, *Introduzione*, cit., p. 7, con richiami a F. COCCOPALMERIO, *Per una critica riscoperta del diritto penale della Chiesa*, in *La legge per l'uomo. Una chiesa al servizio*, a cura di E. Cappellini, Rogate, Roma, 1979, pp. 305-334, in particolare p. 307.

²¹ Sul punto si veda E. CORECCO, *I presupposti culturali ed ecclesiologici del nuovo «Codex»*, in *Il nuovo codice di diritto canonico. Aspetti fondamentali della codificazione post-conciliare*, a cura di S. Ferrari, il Mulino, Bologna, 1983, p. 56 ss. Cfr. G. FELICIANI, *Lineamenti di ricerca sulle origini della codificazione canonica vigente*, in *Annali di Macerata*, 1982, pp. 207-225; R. BERTOLINO, *La tutela dei diritti nella Chiesa. Dal vecchio al nuovo codice di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 1983.

²² G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico*, il Mulino, Bologna, 2002, pp. 41-46.

²³ In particolare, il can. 1311 del vigente *Codex Iuris Canonici* (CIC) sancisce che "La Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti". Per un commento di tale disposizione si rimanda più ampiamente a A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1996, p. 2 ss.; J. ARIAS, *La potestà coattiva nella Chiesa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1999, p. 134 ss.

²⁴ Sul punto si veda il *motu proprio "Humanum Consortium"* del 1973.



Oggi, il potere coercitivo della Chiesa non ha, dunque, fondamento nel carattere giuridico “di *societas perfecta* né nell’esigenza di realizzare una giustizia retributiva”²⁵, ma nella visione più alta della *caritas*.

D'altronde, come è stato osservato in letteratura, la “compenetrazione della giustizia con la *caritas* e la misericordia”²⁶ non deve essere percepita come una sorta di “applicazione edulcorata della legge”²⁷, che possa regredire in “sentimentalismo o in malintesa compassione”²⁸; poiché la “virtù cristiana della *caritas*”²⁹, non ha un significato “fiavole e pietistico”³⁰, bensì si esprime in “un’accezione energica, dinamica, fervida di opere”³¹, come “carità impegnata: non pronta semplicemente a perdonare, ma attenta – quando occorra – ad appigliarsi alla *medicinalis severitas*”.

Le recenti interpretazioni dei criteri della carità pastorale, in ambito penale, hanno, però, indicato un “invito all’uso parsimonioso della potestà coattiva”³². Nel periodo post-conciliare,

“più che in ogni altra epoca si è, infatti, decisamente affermata la consapevolezza che il ricorso alla pena deve costituire un rimedio assolutamente eccezionale, con cui l’ordinamento reagisce per fronteggiare trasgressioni di particolare gravità, soltanto quando ogni altro rimedio di cui esso dispone appare inadeguato od insufficiente”³³.

La sanzione canonica si è configurata, dunque, come un “mezzo (pastorale) di carattere residuale, *extrema ratio*, da utilizzare là (e solo là) ove *tutti* gli altri mezzi (pastorali) utilizzabili abbiano fallito nel guidare il fedele sul sentiero della riconciliazione”³⁴.

²⁵ R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2001, p. 18.

²⁶ P. MONETA, *Introduzione al diritto canonico*, cit., p. 44, nota 30.

²⁷ P. MONETA, *Introduzione al diritto canonico*, cit., p. 44, nota 30.

²⁸ P. MONETA, *Introduzione al diritto canonico*, cit., p. 44, nota 30.

²⁹ P. MONETA, *Introduzione al diritto canonico*, cit., p. 44, nota 30.

³⁰ P. MONETA, *Introduzione al diritto canonico*, cit., p. 44, nota 30.

³¹ P. MONETA, *Introduzione al diritto canonico*, cit., p. 44, nota 30, con riferimento alle espressioni usate da Piero Bellini in P. BELLINI, *Suprema lex Ecclesiae: salus animarum*, in *Incontro di canoni d’Oriente e d’Occidente*, a cura di Raffaele Coppola, Cacucci, Bari, 1994, p. 342.

³² V. DE PAOLIS, *Sanzioni nel diritto canonico*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, XIII, 1997, p. 611.

³³ P. MONETA, *Introduzione al diritto canonico*, cit., p. 93. Cfr. M. VENTURA, *Pena e penitenza nel diritto canonico post-conciliare*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1996, p. 27 ss.

³⁴ R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, cit., p. 24.



In particolare, il vigente *codex* distingue le pene in medicinali o censure con funzione terapeutica, e pene espiatorie con funzione riparatrice (can. 1312). Sono previste, poi, altre particolari punizioni a scopo di rieducazione e riabilitazione del reo (can. 1339 e can. 1340).

In base alle modalità con cui le pene possono essere comminate, poi, il can. 1314 prevede la tradizionale classificazione delle pene in *latae sententiae* e *ferendae sententiae*: le prime si applicano immediatamente al reo per il solo fatto di aver commesso un delitto³⁵, le seconde, al contrario, si applicano solo dopo essere state determinate dal Giudice o dall'Ordinario, a seconda che venga seguito un processo giudiziale o un procedimento amministrativo³⁶.

Le sanzioni penali sono predisposte, comunque, con lo scopo di ricondurre "il colpevole al suo stato originario di battezzato pienamente titolare di diritti e doveri, non appena questi si dimostri veramente ravveduto"³⁷.

Si è ritenuto, pertanto, che «la "risposta penale" al delitto trovi, nella Chiesa, corrispondenza con la "risposta penitenziale" al peccato»³⁸; poiché la sanzione penale, da un lato, e la penitenza, dall'altro, tendono ad indurre il reo, tramite la privazione di beni spirituali o la perdita di taluni diritti, a riflettere sulla propria conversione³⁹.

Tuttavia, è bene precisare che, nonostante il peccato e il delitto rappresentino due effetti della violazione di una norma penale, il delitto presuppone sempre un peccato, ma il peccato non configura necessariamente un delitto.

Infatti, è importante

"distinguere tra *imputabilità morale* e *imputabilità giuridico-penale*: alla prima si collega la responsabilità dell'autore dell'atto (violazione dell'ordine morale) solo davanti a Dio (come *peccatore*), alla seconda

³⁵ Sul punto si veda J. ARIAS, *Las penas "latae sententiae": actualidad o anacronismo*, in AA. VV., *Scritti in memoria di Orio Giacchi*, II, Vita e pensiero, Milano, 1984, pp. 2-27.

³⁶ Sul punto si veda V. DE PAOLIS, *Il processo penale nel nuovo codice*, in *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, a cura di Z. Grocholewsky, V. Cárcel Ortí, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1984, p. 487 ss.; V. DE PAOLIS, *Il processo penale amministrativo*, in *Il Processo penale canonico*, a cura di Z. Suchecki, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2003, p. 218 ss.; R. COPPOLA, *Diritto penale e processo: caratteri distintivi nel quadro delle peculiarità dell'ordinamento canonico*, in *Il Processo penale canonico*, cit., pp. 36-60.

³⁷ P. MONETA, *Introduzione al diritto canonico*, cit., p. 94. Cfr. A. BORRAS, *Les sanctions dans l'Église*, Desclée de Brouwer, Paris, 1990, p. 214 ss.

³⁸ R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, cit., p. 17.

³⁹ R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, cit., p. 17.



si collega la responsabilità dell'atto (violazione dell'ordine giuridico-sociale) anche davanti alla Chiesa (come *delinquente*)" ⁴⁰.

3 - Principio di legalità e *aequitas canonica*

Nell'ordinamento canonico vigente, il principio giuridico tipico dei sistemi penali statali *nullum crimen sine lege*⁴¹, rappresenta un pilastro essenziale, non essendo concepibile un esercizio totalmente discrezionale e arbitrario del diritto penale.

Di fatto, il codice del 1983, con la previsione del can. 221, § 3 sancisce che "i fedeli hanno il diritto di non essere colpiti da pene canoniche, se non a norma di legge"⁴².

Occorre precisare che, a differenza degli ordinamenti statali, "il diritto della Chiesa è indubbiamente il territorio meno adatto per la piena ed incondizionata applicazione della riserva della legge penale o della regola del divieto dell'analogia"⁴³.

In effetti, la speciale e intrinseca dinamicità, che caratterizza l'elasticità del diritto canonico, è costantemente alimentata da "una definitività che, senza cessare di essere tale, si presenta come continuamente provvisoria"⁴⁴.

⁴⁰ R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, cit., pp. 133-134. Cfr. A. D'AURIA, *L'imputabilità nel diritto penale canonico*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1997; R. MERLE, *La pénitence et la peine. Théologie, droit canonique et droit pénal*, Cerf-Cujas, Paris, 1985.

⁴¹ Per esempio, nel diritto penale dell'ordinamento giuridico italiano, il principio *nullum crimen sine lege* è espresso dall'art. 25 Cost, 2° comma, secondo cui "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso", e dall'art. 1 C. p., per il quale "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite".

⁴² Si veda J. HERVADA, *Commento al can. 221*, in *Codice di diritto canonico e leggi complementari. Commentato*, diretto da J.I. Arrieta, Roma, 2004, p. 197.

⁴³ P. FEDELE, *Il principio «nullum crimen sine lege» e il diritto penale canonico*, in *Rivista Italiana di Diritto Penale*, 1937, II, n. 9, p. 492; cfr. G. MANTUANO, *La riserva di legge nell'ordinamento penale della Chiesa. Ambito e limiti della «extensio»*, Cedam, Padova, 1974. Si veda anche G. FELICIANI, *L'analogia nell'ordinamento canonico*, Giuffé, Milano, 1968.

⁴⁴ S. BERLINGÒ, *Ordinamento canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), febbraio 2008, p. 2 (il testo, tradotto in spagnolo, è destinato alla pubblicazione in *Diccionario General de Derecho canónico*, edito dall'Instituto Martín de Azpilcueta, alla voce corrispondente).



L'applicazione del fondamentale principio dell'*aequitas* canonica⁴⁵, in ambito penale, potrebbe, però, comportare una "neutralizzazione del principio *nullum crimen sine praevia lege poenali*"⁴⁶.

Non a caso, il codice sancisce una sorta di deroga al principio di legalità delle pene, sia pur in forma eccezionale e residuale, con la norma di carattere generale, sancita dal can. 1399, che ripropone, pur con qualche modifica, gli stessi criteri adottati in materia dal precedente codice del 1917⁴⁷. Essa dispone che

"oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione esterna della legge divina o canonica può essere punita con giusta pena o penitenza, solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali"⁴⁸.

Sebbene non siano mancate critiche che hanno riscontrato in tale impostazione eccessivi spazi di arbitrarietà⁴⁹, tale margine di

⁴⁵ Cfr. P. FEDELE, voce *Aequitas canonica*, in *Enc. dir.*, XV, Giuffrè, Milano, 1966, p. 147 ss.; P. GROSSI, *Aequitas canonica*, in *Quaderni fiorentini*, 1998, n. 27, p. 388 ss.

⁴⁶ P. FEDELE, *Nihil aliud est aequitas quam Deus*, in AA. VV., *Études d'histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras*, I, Sirey, Paris, 1965, p. 84. Cfr. O. GIACCHI, *Precedenti canonistici del principio «nullum crimen sine praevia lege poenali»*, in AA. VV., *Studi in onore di F. Scaduto*, Cya, Firenze, 1936, I, p. 435 ss.

⁴⁷ Il *Codex Iuris Canonici* del 1917 stabiliva un'analoga disposizione prevista dal can. 2222: "*Licet lex nullam sanctionem appositam habeat, legitimus tamen Superior potest illius transgressionem, etiam sine praevia poenae comminatione, aliqua iusta poena punire, si scandalum forte datum aut specialis transgressionis gravitas id ferat; secus reus puniri equit, nisi prius monitus fuerit cum comminatione poenae latae vel ferendae sententiae in casu transgressionis, et nihilominus legem violaverit.*"

§ 2. *Pariter idem legitimus Superior, licet probabile tantum sit delictum fuisse commissum aut delicti certe commissi penalis actio praescripta sit, non solum ius, sed etiam officium habet non promovendi clericum de cuius idoneitate non constat, et, ad scandalum evitandum, prohibendi clerico exercitium sacri ministerii aut etiam eundem ab officio, ad normam iuris, amovendi; quae omnia in casu non habent rationem poenae.*"

⁴⁸ Si può osservare che: "Una applicazione così ampia di questo principio sembra contrastare con le esigenze del principio di legalità; al che, d'altronde, sarebbe facile rimediare, una volta che si riesca a far fronte alla necessità d'individuare strumenti coercitivi rapidi per difendere con urgenza un bene giuridico prezioso che venga ad essere minacciato; ad una simile evenienza ben si può far fronte con l'emanazione di un precetto singolare – al quale è equiparabile l'ammonimento che commini una pena – che preveda una pena ben precisa, in cui incorrerebbe il destinatario se persistesse nel proprio atteggiamento". J. ARIAS, *Commento al can. 1399*, in *Codice di diritto canonico e leggi complementari. Commentato*, diretto da J.I. Arrieta, cit., p. 929.

⁴⁹ Cfr. J. WERCKMEISER, *Théologie et droit penal: autor du scandale*, in *Revue de Droit Canonique*, 1989, p. 103; A. MARZOA, *Los delictos y las penas canonicas*, in AA. VV., *Manual de derecho canónico*, Ediciones Universidad de Navarra S.A., Pamplona, 1988, p.



discrezionalità è stato considerato, in letteratura, tendenzialmente in senso positivo⁵⁰.

Si è parlato, in proposito, di «una specie di polmone che ossigena la serie delle norme codificate»⁵¹, visto che, per la natura particolare del diritto canonico, queste ultime possono incorrere spesso in difficoltà di adeguamento al “perpetuo fluire della realtà fenomenica”⁵².

È bene notare che negli ordinamenti statuali un importante corollario del principio di legalità è il principio della riserva di legge. Nell’ordinamento canonico, tuttavia, esso, pur essendo riconosciuto, presenta alcune peculiarità.

Una prima significativa caratteristica è data dal fatto che la legge penale canonica⁵³ può avere non solo carattere universale, essendo destinata a tutti i fedeli della Chiesa cattolica⁵⁴, ma anche carattere

694 ss.

⁵⁰ Cfr. **A. SERIAUX**, *Droit canonique*, Puf, Paris, 1996, p. 734 ss.; **R. COPPOLA**, *Il principio di non esigibilità nel diritto penale canonico. Dottrine generali e tecniche interpretative*, Cacucci, Bari, 1992; **F.E. ADAMI**, *Il diritto penale canonico e il principio «nullum crimen, nulla poena sine lege*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 1989, n. 45, pp. 137-173; **C. BERNARDINI**, *Osservazioni sul canone 1399*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1989, n. 114, pp. 143-148.

⁵¹ **P. FEDELE**, *Il principio «nullum crimen sine lege» e il diritto penale canonico*, cit., p. 504.

⁵² **P. FEDELE**, *Il principio «nullum crimen sine lege» e il diritto penale canonico*, cit., p. 504. Si può notare, peraltro, che la Congregazione per la Dottrina della Fede ha fatto più volte ricorso al can. 1399 per giudicare alcuni casi molto gravi di abuso sessuale commesso da chierici su minori tra i sedici e i diciotto anni, prima della promulgazione del *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* del 30 aprile 2001 (si veda *infra* par. 5 ss.). Cfr. **C.J. SCICLUNA**, *Procedura e prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai “delicta graviora”*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell’ordinamento canonico*, a cura di D. Cito, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 279-288.

⁵³ “Can. 1315 §1 Chi ha potestà legislativa può anche emanare leggi penali; può inoltre munire, con leggi proprie, di una congrua pena, la legge divina o la legge ecclesiastica emanata dalla potestà superiore, osservati i limiti della propria competenza in ragione del territorio o delle persone. §2. La legge può essa stessa determinare la pena, oppure lasciarne la determinazione alla prudente valutazione del giudice”.

⁵⁴ È bene precisare che il codice del 1983 ha circoscritto l’applicabilità del diritto penale ai “soli battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti” (can. 11). Si tratta di una profonda differenza rispetto al precedente codice del 1917 che disponeva una più ampia applicazione della legge penale canonica destinata indifferentemente a tutti i battezzati. Sul punto, G. Di Mattia ha ritenuto che in questo cambiamento di impostazione si possa scorgere “la chiave di lettura per l’individuazione della forza lievitante dell’umanesimo” presente nel nuovo codice, frutto della “*ratio novitatis* impressa dal concilio”. **G. DI MATTIA**, *Il diritto penale canonico a misura d’uomo*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 1990, p. 646 ss.



particolare, potendo essere destinata ai fedeli di un determinato territorio⁵⁵.

Il can. 1319⁵⁶ colloca il precetto nelle fonti del diritto penale. Aldilà delle disquisizioni dottrinarie⁵⁷ sulla sua natura, volte a rispondere al quesito se esso sia un atto amministrativo o un atto singolare con caratteri legislativi, è evidente che il precetto, in certa misura, deroga al principio della riserva di legge in senso stretto⁵⁸.

Indubbiamente, il precetto è “una fonte di diritto più agile e rapida della legge”⁵⁹, la cui applicazione in ambito penale è comunque limitata⁶⁰ a determinate situazioni. Esso, pertanto, configura uno strumento che non tende a “costituire nuovi delitti”⁶¹, ovviando al suddetto principio di legalità, ma a “fare più aderenti alle concrete realtà e necessità le astratte fattispecie contemplate dalla legge universale”⁶².

4 - Il delitto: profili generali

Nell’ordinamento canonico, il delitto in generale consiste in una violazione esterna grave di una norma penale canonica⁶³.

⁵⁵ In armonia con il criterio di decentramento del potere legislativo (cfr. *Lumen Gentium*, n. 27), il codice riconosce al Vescovo diocesano ampie competenze in ambito penale. È bene precisare, però, che l’esercizio della potestà coattiva mediante la legislazione particolare trova un limite specifico nel can. 1317 secondo cui “la dimissione dallo stato clericale non può essere stabilita per legge particolare”.

⁵⁶ Il can. 1319 §1 prevede che “Nella misura in cui qualcuno può imporre precetti in foro esterno in forza della potestà di governo, il medesimo può anche comminare con un precetto pene determinate, ad eccezione delle pene espiatorie perpetue”.

⁵⁷ Si rimanda a **J. SANCHIS**, *La legge penale e il precetto penale*, Giuffrè, Milano, 1993; **J. ARIAS**, *El precepto canónico como norma jurídica o como acto administrativo*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 1983, p. 230 ss.; **P.A. BONNET**, voce *Precetto (diritto canonico)*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 874-893.

⁵⁸ **J. SANCHIS**, *La legge penale e il precetto penale*, cit., p. 74.

⁵⁹ **J. ARIAS**, *Commento al can. 1319*, in *Codice di diritto canonico e leggi complementari. Commentato*, diretto da J.I. Arrieta, cit., p. 882.

⁶⁰ Si veda il can. 1319 § 2: “Non si emani un precetto penale, se non dopo aver profondamente soppesato la cosa ed osservato quanto è stabilito per le leggi particolari nei cann. 1317-1318”.

⁶¹ **J. SANCHIS**, *La legge penale e il precetto penale*, cit., p. 155.

⁶² **J. SANCHIS**, *La legge penale e il precetto penale*, cit., p. 155. Cfr. **B.F. PIGHIN**, *Diritto penale canonico*, cit., pp. 139-155.

⁶³ Can. 1321 § 1: “Nessuno è punito, se la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa”.



La gravità della violazione, che può consistere in un'azione (fare ciò che la norma proibisce) o in un'omissione (non fare ciò che la norma comanda), deve essere valutata in base alla rilevanza che il male, conseguente alla condotta tenuta dal soggetto agente, assume nell'ambito della società ecclesiale⁶⁴.

La violazione deve essere "esterna", dunque, nel senso che deve "trascendere il mondo interiore della mente umana, nella quale si possono verificare scelte peccaminose, ma non delittuose"⁶⁵. Essa può essere potenzialmente percepibile e conoscibile dalla comunità, ma anche rimanere occulta: per esempio, il caso di sottrazione dal tabernacolo di una specie consacrata senza che nessuno sia presente all'evento, può configurare un delitto occulto a scopo sacrilego⁶⁶.

Le fonti dell'imputabilità della violazione penale dipendono dall'atteggiamento psicologico del soggetto agente, ovviamente capace di intendere e di volere⁶⁷, che può realizzare una condotta antiggiuridica con dolo o con colpa.

Come nei sistemi tipici degli ordinamenti statuali, anche in diritto canonico il dolo consta in una volontà consapevole e diretta a compiere la fattispecie delittuosa, mentre la colpa consiste in "omissione della debita diligenza"⁶⁸, poiché l'evento delittuoso non è voluto direttamente, ma è causato da negligenza, imprudenza o imperizia dell'agente.

Tuttavia, in armonia con quel particolare spirito di misericordia e carità⁶⁹ che anima l'ordinamento canonico, è sancita dal can. 1321 § 2 una regola generale di non punibilità del delitto colposo, salvo che la legge o il precetto dispongano altrimenti per casi particolarmente gravi.

Occorre considerare, peraltro, che il codice offre una classificazione delle circostanze del delitto: esimenti, attenuanti e aggravanti⁷⁰, che consentono di valutare, nel concreto, la gravità della violazione penale.

⁶⁴ A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, cit., p. 36 ss.

⁶⁵ B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, cit., p. 105.

⁶⁶ B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, cit., p. 106. Si veda *infra*, par. 7.

⁶⁷ Si veda il can. 99: "Chiunque manca abitualmente dell'uso di ragione, lo si considera non responsabile dei suoi atti ed è assimilato ai bambini". E il can. 1322 "Coloro che non hanno abitualmente l'uso della ragione, anche se hanno violato la legge o il precetto mentre apparivano sani di mente, sono ritenuti incapaci di delitto".

⁶⁸ Can. 1321 § 2: "È tenuto alla pena stabilita da una legge o da un precetto, chi deliberatamente violò la legge o il precetto; chi poi lo fece per omissione della debita diligenza non è punito, salvo che la legge o il precetto non dispongano altrimenti".

⁶⁹ Si veda *supra*, par. 1 e 2.

⁷⁰ Si vedano i cann. 1323, 1324, 1326.



Il codice disciplina anche la figura di delitto tentato, ovvero un delitto che non sia stato consumato dal suo autore, pur essendo iniziata una condotta con mezzi idonei a produrlo⁷¹.

Inoltre, a livello generale, sono contemplate le ipotesi di concorso di delitti⁷² posti in essere dal medesimo autore, e le ipotesi in cui più persone concorrono nella medesima fattispecie criminosa⁷³.

È bene precisare, poi, che nella parte speciale, il vigente *codex* ha attuato una sorta di “depenalizzazione” di alcune figure delittuose previste dal precedente codice del 1917, favorendo uno snellimento e una semplificazione della materia⁷⁴. In particolare, è disposta una ripartizione dettagliata dei singoli delitti suddivisi indicativamente in delitti contro la religione e l’unità della Chiesa; delitti contro le autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa; l’usurpazione degli uffici ecclesiastici e delitti compiuti nel loro esercizio; delitto di falso; delitti contro obblighi speciali; delitti contro la vita e la libertà umana⁷⁵.

5 - Le recenti riforme in materia di *delicta graviora*

⁷¹ Can. 1328 § 1: “Chi fece od omise alcunché per il compimento di un delitto, che tuttavia, nonostante la sua volontà, effettivamente non commise, non è tenuto alla pena stabilita per il delitto effettivamente compiuto, a meno che la legge o il precetto non dispongano altrimenti.

§ 2. Che se quegli atti od omissioni per loro natura conducono all'esecuzione del delitto, l'autore può essere sottoposto ad una penitenza o ad un rimedio penale, a meno che non abbia spontaneamente desistito dall'esecuzione già intrapresa del delitto. Se poi ne sia derivato scandalo o altro grave danno o pericolo, l'autore, anche se abbia spontaneamente desistito, può essere punito con una giusta pena, tuttavia più lieve di quella stabilita per il delitto effettivamente compiuto”.

⁷² Can. 1346: “Ogniqualevolta il reo abbia commesso più delitti, se sembri eccessivo il cumulo delle pene *ferendae sententiae*, è lasciato al prudente arbitrio del giudice di contenere le pene entro equi limiti”.

⁷³ Can. 1329 § 1: “Coloro che di comune accordo concorrono nel delitto, e non vengono espressamente nominati dalla legge o dal precetto, se sono stabilite pene *ferendae sententiae* contro l'autore principale, sono soggetti alle stesse pene o ad altre di pari o minore gravità.

§ 2. Incontrano nella pena *latae sententiae* annessa al delitto i complici non nominati dalla legge o dal precetto, se senza la loro opera il delitto non sarebbe stato commesso e la pena sia di tal natura che possa essere loro applicata, altrimenti possono essere puniti con pene *ferendae sententiae*”.

⁷⁴ Cfr. G. DI MATTIA, *Il diritto penale canonico a misura d'uomo*, cit., 1990, p. 657 ss.. Per esempio nel *codex* vigente non è più previsto il delitto di usura (sul punto si veda P. COLELLA, *Usura e diritto canonico*, in *Il Foro Italiano*, 1995, V, cc. 378 ss.).

⁷⁵ Libro VI “*De Sanctionibus in Ecclesia*”.



Dopo la promulgazione del *Codex Iuris Canonici* del 1983⁷⁶, l'intervento più significativo in ambito penale è stato conseguito con il *motu proprio* "*Sacramentorum sanctitatis tutela*"⁷⁷, emanato nel 2001⁷⁸, recentemente modificato nel 2010. Esso dispone un apparato di norme sostanziali e processuali con riguardo ad alcuni delitti, così detti *delicta graviora*, cioè più gravi di altri, a motivo della loro turpitudine.

Da un punto di vista tecnico, come è stato osservato in dottrina, una nuova disciplina sui *delicta graviora* "si imponeva soprattutto per dare una risposta chiara a diversi punti oscuri sulle questioni che fino al 2001 venivano costantemente sollevate"⁷⁹ in materia: in primo luogo, occorre specificare una qualificazione giuridica di questa particolare categoria di delitti, dal momento che il codice vigente non ne offre una definizione esaustiva. In secondo luogo, era necessario quantificare i tempi della prescrizione dell'azione penale, poiché il can. 1362 § 1, per i delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, indica un rinvio generico alla prescrizione senza stabilirne i termini precisi. Infine, si poneva la questione relativa ad alcuni aspetti procedurali⁸⁰.

In realtà, in una più ampia prospettiva ecclesiale, il *motu proprio* era stato elaborato sotto la spinta di "un clima" segnato da "un'accentuata perturbazione anti-giuridica", in cui "erano emerse gravissime condotte,

⁷⁶ Vi furono anche alcuni specifici documenti, emanati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, si veda per esempio il Decreto *Quo* del 23 settembre 1988 e altri testi successivi. Si rimanda a **B.F. PIGHIN**, *Diritto penale canonico*, cit., p. 584 ss.

⁷⁷ Si veda il testo del *motu proprio* sul sito internet della Santa Sede, alla pagina web: www.vatican.va/resources/index_it.htm.

⁷⁸ Il *motu proprio* "*Sacramentorum sanctitatis tutela*", promulgato da Papa Giovanni Paolo II, il 30 aprile 2001, sostituiva definitivamente l'antica Istruzione "*Crimen Sollicitationis*" del 1922, riordinata e ristampata nel 1962. Dopo alcune modifiche, intervenute nel 2002 e 2003, approvate poi dall'attuale Pontefice Benedetto XVI il 6 maggio 2005, il *motu proprio* è stato ulteriormente revisionato il 21 maggio 2010 e reso pubblico il 15 luglio 2010. In particolare, si rimanda a **V. DE PAOLIS**, *Norme de gravioribus delictis reservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *Periodica*, 2002, n. 91, pp. 273-312; **K. MARTENS**, *Les délits les plus graves réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi*, in *Revue de Droit Canonique*, 2009, n. 56, pp. 201-221; **D. CITO**, *Nota alle nuove norme sui "Delicta graviora"*, in *Ius Ecclesiae*, 2010, n. 22, pp. 787-799; **F.R. AZNAR GILL**, *Los "graviora delicta" reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Texto modificado (2010)*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 2011, n. 68, pp. 283-313.

⁷⁹ **B.F. PIGHIN**, *Diritto penale canonico*, cit., p. 73.

⁸⁰ Per un'analisi più dettagliata sul punto si rimanda a **B.F. PIGHIN**, *Diritto penale canonico*, cit., pp. 72-86.



per orribili delitti di natura pedofila perpetrati con grande scandalo da numerosi chierici⁸¹.

Oltre a ciò, recenti casi di ordinazioni di vescovi attuate senza il mandato del Pontefice⁸² e altre particolari situazioni irregolari avevano suscitato molte polemiche nell'opinione pubblica e nella Chiesa, sollevando la necessità di un più puntuale intervento legislativo.

6 - I *delicta graviora* contro la fede

In particolare, i *delicta graviora* contro la fede sono l'apostasia, l'eresia e lo scisma secondo quanto disposto dal can. 751. Gli autori di tali fattispecie delittuose sono puniti con la pena della scomunica *latae sententiae* secondo quanto disposto dal can. 1364.

Il delitto di apostasia si manifesta con un atto formale che attesta il rifiuto intenzionale della fede e l'abbandono della Chiesa. Esso può essere provocato, per esempio, dall'adesione ad un'altra religione o ad ideologie che professano l'ateismo, l'agnosticismo o altre dottrine non compatibili con la fede cattolica.

Il delitto di eresia consiste, invece, nella negazione di un dogma di fede, come ad esempio i dogmi trinitari, cristologici o mariologici, definiti dal Magistero universale della Chiesa, o nel perseverare nel dubbio consapevole e ostinato su tali verità.

Il delitto di scisma si delinea, infine, con un rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice, un rifiuto della comunione ecclesiale, o un'adesione ad atti scismatici. Un esempio emblematico di scisma è la consacrazione episcopale senza il mandato pontificio, come nel caso dei seguaci di mons. Lefebvre.

La revisione del 2010 al *motu proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela"*, emanato nel 2001, ha introdotto per la prima volta un riferimento esplicito ai *delicta graviora* contro la fede, che non erano stati menzionati nella versione originaria del testo. Tale modifica ha specificato che essi sono riservati alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede.

La Chiesa ha, pertanto, colto l'occasione, per puntualizzare nel documento anche alcuni aspetti procedurali relativi al compito più alto

⁸¹ B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, cit., p. 75.

⁸² B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, cit., p. 405 ss.



della protezione della fede⁸³, ribadendo “la sua identità” e “la sua missione di salvezza”⁸⁴.

7 - I *delicta graviora* contro i sacramenti

Per quanto riguarda i delitti contro i sacramenti, la riforma del 2010 non ha introdotto novità rilevanti, rispetto al *motu proprio* del 2001.

Si può notare che i delitti contro l’Eucaristia⁸⁵ hanno mantenuto la loro articolazione in cinque fattispecie delittuose: la profanazione delle specie eucaristiche, la tentata celebrazione eucaristica da parte di chi non è ordinato sacerdote, la simulazione della celebrazione eucaristica, la concelebrazione eucaristica con ministri di comunità ecclesiali che non possiedono la successione apostolica o che non riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale⁸⁶ (la così detta “intercomunione”); infine, il delitto della consacrazione per finalità sacrileghe.

Questo ultimo delitto contro l’Eucarestia fu una novità legislativa, introdotta dal *motu proprio* nel 2001. Esso, infatti, non trova alcun riscontro nel codice vigente. Tale figura delittuosa fu aggiunta per attuare una sorta

⁸³ D. CITO, *Delicta graviora contro la fede e sacramenti*, in AA. VV., *Questioni attuali di diritto penale canonico*, cit., pp. 31-53.

⁸⁴ D. CITO, *Delicta graviora*, cit., p. 33.

⁸⁵ *Motu proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela”*, 21 maggio 2010, art. 3 § 1: “I delitti più gravi contro la santità dell’augustissimo Sacrificio e sacramento dell’Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono: 1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1367 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1442 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; 2° l’attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1378 § 2 n. 1 del Codice di Diritto Canonico; 3° la simulazione dell’azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; 4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 702 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, di cui al can. 1365 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1440 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale.

§ 2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione”.

⁸⁶ È proibita, ma non rientra nella sfera dei *delicta graviora* la concelebrazione eucaristica con i ministri delle Chiese ortodosse.



di “rafforzativo” della profanazione delle specie eucaristiche con lo scopo di combattere riti satanici o “messe nere”.

Relativamente al sacramento della Penitenza⁸⁷ sono state, poi, confermate le fattispecie previste dal testo del 2001, alla luce di alcune modifiche introdotte nel 2003⁸⁸.

In particolare, si tratta del delitto per l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, che punisce il sacerdote che assolve il proprio complice nel peccato di abuso sessuale. Del delitto per attentata assoluzione sacramentale e ascolto vietato della confessione da parte di chi non è sacerdote⁸⁹. Del delitto per simulazione dell’assoluzione sacramentale. Del delitto per sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione. Del delitto per violazione diretta e indiretta del

⁸⁷ *Motu proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela”*, 21 maggio 2010, art. 4 § 1: “I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono: 1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1378 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1457 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; 2° l’attentata assoluzione sacramentale o l’ascolto vietato della confessione di cui al can. 1378 § 2, 2° del Codice di Diritto Canonico; 3° la simulazione dell’assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; 4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1387 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1458 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, se diretta al peccato con lo stesso confessore; 5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1388 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1456 § 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

§ 2. Fermo restando il disposto del § 1 n. 5, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico”.

⁸⁸ Sul punto si veda **B.F. PIGHIN**, *Diritto penale canonico*, cit., Appendice IX, Decisioni di Giovanni Paolo II a modifica o integrazione del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, dal 7 novembre 2002 al 14 febbraio 2003, pp. 616-618.

⁸⁹ Si tratta di attentata assoluzione sacramentale o ascolto vietato della confessione da parte di persona “non abile”, ossia da parte di chi non ha ricevuto l’ordine sacro e perciò non è in grado di impartire una valida assoluzione o un valido ascolto delle confessioni. Come è stato osservato in dottrina, sebbene la tentata assoluzione e l’ascolto vietato siano “delitti formalmente diversi”, di fatto, coincidono nella profanazione dello stesso sacramento. **D. CITO**, *Delicta graviora*, cit., p. 45.



sigillo sacramentale. Del delitto di captazione e divulgazione delle confessioni sacramentali.

È bene precisare che la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, così detta "*sollicitatio ad turpia*", si verifica qualora un sacerdote, approfittando della sudditanza psicologica di un fedele nei suoi confronti, lo induca a compiere atti sessuali, abusando di lui. In tal caso, è bene precisare che per quanto riguarda il profilo della vittima, "è indifferente che sia uomo o donna, laico, chierico o religioso, adulto o bambino"⁹⁰, poiché "deve essere il penitente e non altri la vittima della sollecitazione"⁹¹. Tuttavia, pur trattandosi di «delitto "ad ampio spettro e non necessariamente unito all'abuso di minori»⁹², spesso concorre con questo ultimo grave crimine contro la morale⁹³.

Per quanto concerne la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, si può notare che si tratta di una profanazione di un peculiare tipo di segreto che obbliga il confessore "a non rivelare mai, per nessun motivo e senza possibilità di eccezione, il penitente e i peccati che il penitente stesso gli abbia manifestato nel sacramento della confessione"⁹⁴.

Infine, per il delitto di captazione e divulgazione delle confessioni sacramentali, è bene ricordare che esso può configurarsi in caso di utilizzo di registrazioni, uso di cimici o microfoni, o altre sofisticate tecnologie⁹⁵.

8 - Il delitto per tentata ordinazione di una donna

La novità rilevante della riforma del 2010 rispetto al testo del *motu proprio* del 2001 è stata, piuttosto, la menzione del delitto di tentata ordinazione di una donna⁹⁶.

⁹⁰ D. CITO, *Delicta graviora*, cit., p. 47.

⁹¹ D. CITO, *Delicta graviora*, cit., p. 47.

⁹² D. CITO, *Delicta graviora*, cit., p. 47.

⁹³ Si veda *infra*, par. 9.

⁹⁴ D. CITO, *Delicta graviora*, cit., p. 47 e p. 48.

⁹⁵ Sul punto si veda il Decreto *Quo* della Congregazione per la Dottrina della Fede del 23 settembre 1988 e le Decisioni di Giovanni Paolo II a modifica o integrazione del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, dal 7 novembre 2002 al 14 febbraio 2003 (B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, cit., Appendice II e IX).

⁹⁶ *Motu proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela"*, 21 maggio 2010, art. 5: "Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna: 1° fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la



Come è noto, “il conferimento dell’ordine, mediante l’imposizione delle mani e la recita della preghiera prevista dai libri liturgici (can. 1009 § 2) è riservato ai vescovi consacrati (can. 1012)”⁹⁷. La sacra ordinazione può essere conferita solo ai battezzati di sesso maschile; infatti, la Chiesa cattolica ha da sempre respinto le posizioni a favore dell’ammissione della donna al sacerdozio⁹⁸.

Si può ricordare, per esempio, un recente caso che fece molto discutere: quello del vescovo Antonio Braschi che, in navigazione sul Danubio, nel giugno del 2002, procedette all’ordinazione sacerdotale di sette donne⁹⁹.

Con le modifiche introdotte nel 2010 l’ordinazione sacerdotale di una donna è stata, per la prima volta, qualificata giuridicamente come un delitto autonomo¹⁰⁰ all’interno della più ampia cornice dei *delicta graviora* contro i sacramenti, mentre prima, a livello interpretativo, si tendeva a far rientrare questa figura nell’ambito degli atti scismatici¹⁰¹.

9 - I *delicta graviora* contro la morale: il delitto di abuso di minore e il delitto di pedopornografia

In materia di *delicta graviora* contro la morale, occorre distinguere due fattispecie criminose: il delitto di abuso di minore e il delitto di pedopornografia¹⁰².

donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica; 2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la recezione del sacro ordine è un cristiano soggetto al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica; 3° se poi il reo è un chierico, può essere punito con la dimissione o la deposizione”.

⁹⁷ G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, il Mulino, Bologna, 2003, p. 51.

⁹⁸ Si veda in particolare la Dichiarazione “*Inter insigniores*” del 15 ottobre 1976 e la più recente Lettera apostolica “*Ordinatio sacerdotalis*” del 22 maggio 1994.

⁹⁹ Si vedano i documenti ufficiali relativi al caso Braschi in appendice di Z. SUCHECKI, *Le privazioni e le proibizioni nel Codice di Diritto Canonico del 1983*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2010. Si veda, in particolare, la pubblicazione della lettera apostolica *Ordinatio sacerdotalis* del 1994.

¹⁰⁰ Si veda nota 96.

¹⁰¹ B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, cit., p. 313.

¹⁰² *Motu proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela”*, 21 maggio 2010, art. 6 § 1: “I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono: 1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un



Per quanto concerne l'abuso di minore, si può notare che esso consiste in una violazione del sesto precetto del Decalogo, attuata da un chierico nei confronti di un minore di anni diciotto. È importante notare che il *motu proprio* "Sacramentorum sanctitatis tutela" del 2001 ha innalzato il limite di età, per la definizione di soggetto minore, dalla previsione di anni sedici, disposta dal can. 1395 § 2, alla previsione di anni diciotto, sancita dal *motu proprio*.

La cornice del delitto, dunque, ha subito un'estensione tale da ricomprendere "non solo i casi di pedofilia, ma anche quelli di efebofilia"¹⁰³.

Una significativa novità, introdotta con la riforma del 2010, riguarda un ulteriore ampliamento della qualificazione della figura della vittima dell'abuso: in particolare, il soggetto che abitualmente ha un uso imperfetto di ragione è stato equiparato al soggetto minore di anni diciotto.

Non essendo specificata la causa di tale infermità, a livello interpretativo, si ritiene che essa possa dipendere sia da infermità psichica, sia da infermità provocata dall'uso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti. Inoltre, non essendo indicato un limite di età, per questa ultima ipotesi, si considera rilevante anche la senilità: "come nel caso della c.d. demenza senile"¹⁰⁴, ovvero quando si verifica in un determinato soggetto "una turbativa patologica dei normali processi intellettivi"¹⁰⁵.

Per integrare gli estremi del delitto di abuso di minore, non è necessario che si realizzi "un vero e proprio rapporto sessuale tra il chierico e il minore"¹⁰⁶, ma assume rilevanza penale anche "il semplice compimento di atti impuri"¹⁰⁷ come ad esempio: "contatti con organi genitali, toccamenti o carezze lascive"¹⁰⁸, anche "atti compiuti dal reo su se

chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione; 2° l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.

§ 2. Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione".

¹⁰³ C. PAPALE, *I delitti contro la morale*, in AA. VV., *Questioni attuali di diritto penale canonico*, cit., p. 55.

¹⁰⁴ C. PAPALE, *I delitti contro la morale*, cit., p. 56.

¹⁰⁵ C. PAPALE, *I delitti contro la morale*, cit., p. 56.

¹⁰⁶ C. PAPALE, *I delitti contro la morale*, cit., p. 57.

¹⁰⁷ C. PAPALE, *I delitti contro la morale*, cit., p. 57.

¹⁰⁸ C. PAPALE, *I delitti contro la morale*, cit., p. 57.



stesso (come la masturbazione o l'esibirsi nudo)¹⁰⁹ in presenza del minore, nonché "il mostrare al minore materiale pornografico"¹¹⁰.

Un'importante modifica apportata dalla riforma del 2010 è la previsione giuridica di un nuovo delitto in materia di reati a sfondo sessuale, ossia il così detto "delitto di pedopornografia".

Esso si configura quando un chierico consegue, con qualsiasi modalità e con qualsiasi tipo di strumento, l'acquisizione, la detenzione, o la divulgazione di immagini pornografiche aventi ad oggetto minori di anni quattordici¹¹¹. È evidente che, attualmente, le modalità di esecuzione di tale reato si realizzano principalmente attraverso la rete internet, tanto da poter parlare, in tal caso, di delitti *on-line*.

A differenza del delitto di abuso di minore, il delitto di pedopornografia non punisce comportamenti del reo "positivamente intesi al coinvolgimento di un minore in attività di meretricio e pornografia"¹¹², ma è esclusivamente finalizzato «alla punizione del "consumatore" di quest'ultima»¹¹³.

Il trattamento sanzionatorio è, tuttavia, il medesimo per entrambe le fattispecie criminose, poiché l'acquisizione, la detenzione e la divulgazione di materiale pedopornografico, oltre a delineare la condotta gravemente riprovevole del reo, ha gravi conseguenze a livello sociale. Tali comportamenti criminosi tendono, infatti, a incrementare la distribuzione e il commercio via *web* di immagini di minori, consolidando una comunità di consumatori perversi¹¹⁴.

Da un punto di vista tecnico, entrambi i delitti in questione rientrano nella categoria del c.d. *delitto proprio*, poiché il reo deve essere necessariamente un soggetto che ha ricevuto la sacra ordinazione. Pertanto, essi si distinguono "dal delitto c.d. comune che, invece, può essere commesso da qualsiasi *christifidelis*"¹¹⁵.

¹⁰⁹ C. PAPAIE, *I delitti contro la morale*, cit., p. 57.

¹¹⁰ C. PAPAIE, *I delitti contro la morale*, cit., p. 57. Per quanto concerne gli aspetti psicopatologici e le deviazioni dei pedofili si rimanda a E. PAROLARI, *Aspetti psicopatologici dei delitti canonici*, in AA. VV., *Questioni attuali di diritto penale canonico*, cit., pp. 67-77. Cfr. G. CUCCI, H. ZOLLNER, *Chiesa e pedofilia, una ferita aperta. Un approccio psicologico-pastorale*, Ancora, Roma, 2010.

¹¹¹ Si veda *Motu proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela"*, 21 maggio 2010, art. 6 § 1, n. 2°, citato in nota 102.

¹¹² C. PAPAIE, *I delitti contro la morale*, cit., p. 58.

¹¹³ C. PAPAIE, *I delitti contro la morale*, cit., p. 58.

¹¹⁴ C. PAPAIE, *I delitti contro la morale*, cit., p. 57.

¹¹⁵ C. PAPAIE, *I delitti contro la morale*, cit., p. 57 e p. 64.



Entrambi non possono configurarsi a titolo di colpa, ma richiedono necessariamente l'elemento soggettivo del dolo. Per maggior precisione si può notare che il delitto di pedopornografia richiede la presenza di un dolo specifico in capo al reo: affinché si configuri tale fattispecie penale, infatti, occorre che il chierico abbia agito a scopo di libidine¹¹⁶.

Uno degli aspetti più interessanti della riforma del 2010 riguarda il tema della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale in caso di tali delitti¹¹⁷.

Con il *motu proprio* del 2001 era stato previsto per il delitto di abuso di minore un termine di dieci anni. Attualmente tale termine è stato innalzato a venti anni che decorrono a partire dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima. Per quanto riguarda, invece, la nuova figura del delitto di pedopornografia, il termine è il medesimo, ma decorre dal giorno in cui è stato commesso il delitto, poiché non è materialmente possibile risalire a tutte le relative date di nascita dei minori ritratti nelle immagini¹¹⁸.

Per ciò che concerne gli aspetti procedurali, qualora rilevino i delitti di cui sopra, la competenza, in via preliminare, spetta ai Vescovi o ai Superiori Maggiori. Se l'accusa del crimine appare verosimile, il Vescovo, il Superiore Maggiore o un loro delegato devono procedere con un'indagine previa secondo quanto disposto dal can. 1717. Terminata questa ultima, se l'accusa appare fondata, il caso deve essere sottoposto all'esame della Congregazione per la Dottrina della Fede, che ha competenza esclusiva in materia. L'indagine preliminare e il processo giudiziale devono comunque rispettare il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti, salvo il caso in cui sussistano gravi ragioni in senso contrario¹¹⁹.

¹¹⁶ Si veda *Motu proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela"*, 21 maggio 2010, art. 6 § 1, n. 2, citato in nota 102.

¹¹⁷ *Motu proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela"*, 21 maggio 2010, art. 7 § 1: "Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l'azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent'anni.

§ 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all'art. 6 § 1 n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni".

¹¹⁸ C. PAPALE, *I delitti contro la morale*, cit., p. 65.

¹¹⁹ Sul punto si rimanda più ampiamente a C. J. SCICLUNA, *Delicta graviora. Ius processuale*, in AA. VV., *Questioni attuali di diritto penale canonico*, cit., pp. 79-94.



Le sanzioni canoniche applicate nei confronti di un chierico, colpevole di abuso sessuale di un minore o di delitto di pedornografia, sono misure restrittive che aboliscono l'esercizio del suo ministero pubblico in modo completo, eliminando ogni tipo di contatto con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale o da pene canoniche¹²⁰, fra cui la più grave è la *dimissio* dallo stato clericale¹²¹.

10 - Considerazioni conclusive

Come si è accennato all'inizio della trattazione, il diritto penale canonico appare una disciplina "oggetto di contestazioni, anche radicali"¹²², che molto spesso è stata esposta "al pericolo di delegittimazione teorica e di perdita di significato"¹²³, correndo il rischio di restare in gran parte lettera morta¹²⁴.

La particolare compenetrazione tra giustizia e misericordia, che esprime "l'essenziale del messaggio cristiano sul diritto penale"¹²⁵, ha subito, talvolta, un'erronea interpretazione che ha alimentato un clima di eccessiva rilassatezza nell'applicazione della legge penale¹²⁶.

Nella prassi locale, i criteri pastorali hanno favorito una tolleranza che, paradossalmente, invece di ispirarsi ai più autentici valori cristiani della *caritas*, ha rischiato troppo spesso di "intrappolare" le norme penali

¹²⁰ Sul tema si rimanda a **A. D'AURIA**, *La scelta della procedura per l'irrogazione delle pene*, in **AA. VV.**, *Questioni attuali di diritto penale canonico*, cit., pp. 113-133.

¹²¹ *Motu proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela"*, 21 maggio 2010, "art. 6 § 2, citato in nota 102.

¹²² **B. F. PIGHIN**, *Diritto penale canonico*, cit., p. 11.

¹²³ **B. F. PIGHIN**, *Diritto penale canonico*, cit., p. 11.

¹²⁴ **F. COCCOPALMERIO**, *Per una critica riscoperta del diritto penale della Chiesa*, cit, p. 305 ss.,

¹²⁵ **F. D'AGOSTINO**, *Fondamenti filosofici e teologici della sanzione penale*, in *Monitor ecclesiasticus*, 1989, n. 114, pp. 1-16.

¹²⁶ "Lo stesso Pontefice ha dovuto riconoscere che "vi fu una tendenza dettata da retta ragione ma errata, ad evitare approcci penali nei confronti di situazioni canoniche irregolari", che "una preoccupazione fuori luogo per il buon nome della Chiesa e per evitare gli scandali ... ha portato come risultato alla mancata applicazione delle pene canoniche in vigore e alla mancata tutela della dignità di ogni persona". (**BENEDETTO XVI**, *Lettera pastorale ai cattolici dell'Irlanda*, 19 marzo 2010). *Introduzione*, a cura di P. Moneta, in **AA. VV.**, *Questioni attuali di diritto penale canonico*, cit., p. 9. Cfr. **D.G. ASTIGUETA**, *La persona e suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali*, in *Periodica*, 2004, n. 93, pp. 589-651; **J. I. ARRIETA**, *Il cardinale Ratzinger e la revisione del sistema penale canonico. Un ruolo determinante*, in *Osservatore romano*, 2 dicembre 2010.



in un piano esclusivamente teorico, incapace, di fatto, di rispondere ai principi della giustizia e del buon governo della Chiesa.

Nello specifico, alcune situazioni irregolari, ma soprattutto i recenti scandali, emersi dagli sconcertanti e gravissimi episodi di pedofilia, hanno reso quanto mai necessaria l'esigenza di rinvigorire il diritto penale canonico, integrandolo con puntuali riforme legislative, con lo scopo di superare preoccupanti situazioni, radicate da tempo nella compagine ecclesiale.

Negli ultimi anni, dunque, si "è avvertita l'esigenza di riscoprire il diritto penale, di utilizzarlo con maggior frequenza, di migliorarne le possibilità di concreta applicazione"¹²⁷, per meglio definire "un quadro sistematico e aggiornato della realtà in continua evoluzione"¹²⁸.

¹²⁷ *Introduzione*, a cura di P. Moneta, in **AA. VV.**, *Questioni attuali di diritto penale canonico*, cit. pp. 8-9.

¹²⁸ *Proemio*, a cura di J. I. Arrieta, in **B.F. PIGHIN**, *Diritto penale canonico*, cit., p. 9.